



Verona, li 24 marzo 2020

Prot.n.80/2020/FED/VR

Al Sig. Dirigente dell'UNEP di Verona

Claudio Stasio

e p.c. Al Presidente del Tribunale

dr.ssa Antonella Magaraggia

Al sig. Magistrato di Sorveglianza dell'UNEP

dr. Ernesto D'Amico

Verona

### **ATTO DI INTIMAZIONE, DIFFIDA E MESSA IN MORA**

Il Governo con i vari provvedimenti normativi che si sono succeduti negli ultimi giorni, ha inteso limitare al massimo la circolazione delle persone all'esterno delle proprie abitazioni per evitare la propagazione repentina del contagio COVID 19.

Per questo con la pubblicazione del Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, cosiddetto cura Italia, si sono fatte più stringenti le norme di prevenzione del rischio contagio da COVID-19 e, per quanto ci riguarda, l'art.87 comma 1 prevede che

1. *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, **il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) **limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili** e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) **prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.***

2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

3. *Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. **Esperate tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale***

***dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.***

Ciò significa in sintesi:

- Il lavoro agile diventa modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- Vanno individuate le attività indifferibili che necessitano della presenza sul luogo di lavoro, anche in considerazione dello stato di emergenza;
- Il personale delle attività indifferibili va individuato e turnato e gli vanno assicurati tutti i DPI e le misure di prevenzione per il COVID 19;
- A tale personale andrà corrisposta poi l'indennità di € 100,00 in proporzione al servizio prestato;
- Per quelle attività per le quali si potrebbe presentare qualche necessità, si può prevedere che solo al bisogno tali dipendenti vengano chiamati;
- Il restante personale deve essere posto in lavoro agile, senza domanda e fino alla cessazione dello stato di emergenza.
- Qualora non si potesse far svolgere a qualcuno il lavoro agile, lo stesso dipendente dovrà usufruire delle ferie pregresse (quindi solo 2019) o di banca ore o congedi. Nel caso in cui abbia esaurito i predetti istituti può essere motivatamente esentato dal servizio e tale esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.

A ciò si deve aggiungere la necessità che siano salvaguardate le categorie di dipendenti affetti da malattie croniche o immunodepressi (cardiopatici, diabetici, oncologici), i portatori di handicap, chi assiste a casa propria persone con invalidità grave (legge 104) e chi ha figli minori a casa per la chiusura delle scuole. Al tempo stesso va evitato che vengano a lavoro dipendenti che viaggiano per raggiungere la sede di servizio ed utilizzano mezzi pubblici, così come disposto dalle varie norme.

Si fa presente che anche il DPCM 22 marzo 2020 ha sottolineato che la modalità ordinaria di lavoro nei pubblici uffici è il lavoro agile.

Premesso ciò, si sottolinea che è **illegittimo** quanto la S.V. ha scritto a più riprese negando la possibilità di effettuare il lavoro agile, visto che lo stesso Ministero della Giustizia con apposita circolare ha previsto la possibilità anche di effettuare la formazione a distanza con e-learning su una piattaforma messa a punto per i progetti individuali per la prestazione lavorativa (vedi allegato), oltre che indicare nell'ultima circolare sulle Linee Guida del Ministero della Giustizia del 19 marzo 2020 individuano chiaramente anche una specifica casistica di lavoro da effettuare in modalità agile per l'UNEP (vedi pag.7 lettera e).

Tutti i dipendenti degli uffici pubblici di Verona stanno effettuando lavoro agile e l'UNEP è l'unico che sta ancora temporeggiando e mettendo a rischio la salute dei suoi lavoratori, peraltro privi dei DPI obbligatori, e dei cittadini, perché tali misure sono state intraprese proprio per evitare la circolazione di quanta più gente possibile e limitare il



contagio. La Corte d'Appello di Venezia ha fatto chiudere l'ufficio UNEP ed invece Verona, che è il nuovo cluster del COVID-19, sta ancora aspettando cosa?

Le faccio presente che nell'ufficio da Lei diretto ci sono persone che hanno malattie che li espongono a grandi rischi per il COVID-19, altri che hanno a casa figli da assistere ed altri ancora con familiari invalidi o da assistere.

Tutto ciò premesso, si chiede, alla luce delle nuove disposizioni di legge e per il progressivo aggravarsi del contagio da COVID 19, che tutto il personale di codesto Ufficio, ad eccezione di un ristrettissimo presidio, effettui in lavoro agile la propria prestazione lavorativa, anche se in precedenza non utilizzava tale modalità, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

**Nei casi in cui non sia assolutamente possibile effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile, chiede che i dipendenti interessati siano esentati dal servizio con provvedimento motivato, a norma dell'art.87, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, dopo aver però utilizzato gli istituti contrattuali previsti (ferie pregresse anno 2019, permessi ecc.).**

Tutto ciò premesso, la UILPA

**INTIMA, DIFFIDA E COSTITUISCE IN MORA**

La S.V. quale Dirigente di codesto UNEP e legale rappresentante dello stesso **a disporre immediatamente l'emanazione di un ordine di servizio di collocazione dei propri dipendenti nei propri domicili in regime di servizio in forma agile**

**Precisando che**

**Nel caso di mancata o intempestiva adozione dell'ordine di servizio predetto e di collocazione esterna dei dipendenti in regime di servizio in forma agile, la UILPA si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria per salvaguardare i diritti dei lavoratori nelle competenti sedi civile, penale ed amministrativa.**

Si resta in attesa di ricevere i provvedimenti adottati

Il Segretario Generale Territoriale

dr. ssa Micaela Petrilli

